



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. - Sez. di Lecce - Istituto "Vigilanza Città di Taranto" - Costituzione - Mandato all'Avv. Arturo Masi.

L'anno duemila, il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Premesso che con deliberazione n° 104 adottata in data 21 giugno 2000 il Consiglio di Amministrazione decideva di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, promosso dall'Istituto "Vigilanza Città di Taranto", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato e Silvano Canè, inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione AMAT n° 70/2000 di aggiudicazione del servizio di vigilanza dei locali e pertinenze dell'Azienda alla Società "Serenissima", risultata miglior offerente;
- atteso che l'incarico per la difesa dell'Azienda è stata affidata all'Avv. Piero Rella di Taranto con la citata deliberazione del 21/06 u.s.;
- visto il controricorso con ricorso incidentale, contro l'Istituto "Vigilanza Città di Taranto" e nei confronti dell'AMAT, promosso dalla Srl Serenissima, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Rella di Taranto, notificato il 22/06/2000;
- preso atto della nuova situazione imprevedibilmente verificatasi e contrastante con la scelta già effettuata;
- preso atto della incompatibilità dell'Avv. Rella, per le motivazioni innanzi illustrate, ad assumere la difesa dell'Azienda, così come deliberato con provvedimento n° 104/2000;
- ritenuto doversi procedere alla nomina di altro legale, particolarmente esperto in materia di diritto amministrativo, come previsto dal Consiglio di Amministrazione;
- visto il bilancio di previsione 2000;

- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto Aziendale

D E L I B E R A

- di revocare la deliberazione n° 104 del 21 giugno 2000;
- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, promosso dall'Istituto "Vigilanza Città di Taranto", in narrativa specificato, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'Avv. Arturo Masi, con studio in Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Razzini)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 GIU. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. P. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 26/giugno/2000

Prot. n° : Dir/ 2029/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mile 26.06.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 e 23 giugno 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 -
104 - 105 - 106.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 26/giugno/2000

Prot. n° : Dir./.....*21/6/2000*.....

Preg/mo
Avv. Arturo Masi
Via Marche, 50

T A R A N T O

OGGETTO : Controversia Istituto "Vigili Giurati Taranto" – Incarico legale.

Le comunichiamo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 23 giugno 2000, con deliberazione n° 106, ha deciso di costituirsi avverso il ricorso, con domanda di sospensione, promosso dall'Istituto "Vigili Giurati Taranto", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato e Silvano Cané.

Tanto premesso trasmettiamo, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Copia deliberazione n° 106 del 23/06/2000;
- Copia deliberazione n° 49 del 29/03/2000 e relativi allegati;
- Copia deliberazione n° 70 del 20/04/2000 e relativi allegati;
- Originale del ricorso promosso dall'Istituto "Vigili Giurati Taranto";
- Originale del controricorso con ricorso incidentale promosso dalla Società "Serenissima".

Sarà cura dello scrivente inviarLe copia della deliberazione di ratifica del provvedimento n° 106/2000, successivamente alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Disponibili per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

LECCE

CONTRORICORSO CON RICORSO INCIDENTALE

per la SERENISSIMA S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. signor Giacomo Gaudio, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero G. RELLEVA e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n.30 e con lui in Lecce Via Zanardelli n.7 per mandato a margine dell'originale del presente atto;

Contro

L'Istituto di Vigilanza Città di Taranto S.r.l. (Avv.ti Luigi Cecinato e Silvano Canè);

e nei confronti

dell'A.M.A.T..

Con ricorso notificato alla deducente il 16.6.2000, il ricorrente Istituto ha impugnato la deliberazione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n. 70 del 24.4.2000 con la quale - a seguito di procedura negoziata - il servizio di vigilanza dei locali dell'A.M.A.T. medesima è stato affidato alla SERENISSIMA S.r.l. per il biennio 1.5.2000-30.4.2002.

Il ricorso è inammissibile è infondato per i seguenti

MOTIVI

A) Inammissibilità del ricorso (ricorso incidentale).

Il ricorso proposto dall'Istituto di Vigilanza Città di Taranto S.r.l. è inammissibile in quanto tale ditta non doveva essere neppure ammessa alla pro-



MANDATO

delega l'Avv. Piero G. RELLEVA

a rappresentarmi e difendermi nel giudizio iniziato con il presente atto conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso eventuali motivi aggiunti ed ogni altro atto di causa di transigere, di farsi sostituire e delega domotile nel suo studio in Taranto alla via Ciro Giovinazzi, 30

[Firma]
L. Relleva

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5956
22 GIU. 2000	
Dirigente Amm.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

22 GIU 2000

cedura concorsuale; a tal fine gli atti impugnati dalla ricorrente sono impugnati in via incidentale dalla Serenissima S.r.l., in specie nella parte in cui l'Istituto ricorrente è stato ammesso (invece che escluso) dalla gara.

In proposito, si osserva infatti che l'Istituto di Vigilanza Città di Taranto S.r.l. non ha prodotto idonea certificazione di correttezza contributiva.

Tale certificazione, infatti, deve essere redatta con le modalità prescritte della circolari INPS 4.9.1989 n.194, 12.11.1992 n. 267, 10.12.1993 n.281, 27.12.1995 n.314, 22.11.1996 n.234 (in conformità delle quali, del resto, è stato rilasciato il certificato in questione alla Serenissima S.r.l.).

In particolare, la circolare 22.11.1996 n.234 precisa che i certificati devono essere redatti "**utilizzando esclusivamente l'apposito facsimile**", utilizzazione non effettuata nel caso dell'Istituto ricorrente con conseguente inutilizzabilità del certificato da tale Istituto prodotto in gara.

Consegue che l'Istituto medesimo avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

Il ricorso principale dell'Istituto deve essere dunque dichiarato inammissibile, previo accoglimento, ove occorra, del suesteso ricorso incidentale.

B) Infondatezza del ricorso principale.

B.1) Il primo motivo e infondato.

B.1.1) La Serenissima S.r.l. è società nuova di fatto e di diritto costituita nel 1997; tale società, ha deciso di iniziare la propria attività in data 1.2.1999 previo contratto di fitto d'Azienda con la ditta individuale Serenissima; ha quindi regolarmente avanzato richiesta (mod. DM 68) di attribuzione matricola INPS alla sede di Casarano, evidenziando la presenza di più unità operative e la decisione di fare ricorso all'**accentramento contributivo presso**

la predetta sede, giusta richiesta in corso di perfezionamento avanzata all'Ispettorato del Lavoro di Lecce.

Sebbene le ragioni della scelta della sede di Casarano sono di organizzazione aziendale e non riguardano certamente un Istituto concorrente, solo per dovere di informazione a codesto On.le Tribunale si rileva che la Serenissima S.r.l. ha legale in Taranto; sedi operative in Taranto, Manduria e Grottaglie; sede amministrativa a Racale; quanto a quest'ultima si precisa che con verbale dell'assemblea ordinaria dell'1.12.1999 la Società ha deliberato di istituire una propria nuova sede con specifica ed esclusiva funzione di ufficio dove si svolge unicamente la consulenza del lavoro relativa al personale dell'azienda; tale sede è ubicata in Racale (Lecce), Via Gallipoli 298.

Tale scelta rientra nella valutazioni aziendali ovviamente insindacabili, essa è stata regolarmente comunicata a tutti gli uffici preposti, ivi compresa la C.C.I.A.A..

La affermazione di controparte secondo la quale la Serenissima S.r.l. sarebbe stata costretta a chiedere una iscrizione alla sede INPS di Casarano per evitare che l'INPS di Taranto si accorgesse della unicità della posizione contributiva è dunque palesemente "errata e fuorviante" (ed è coerente con il tenore del ricorso lesivo della immagine della Serenissima S.r.l.).

Infatti, l'INPS di Casarano in data 2.3.1999 ha regolarmente attribuito la matricola previdenziale n.4105097015. In data 19.3.2000 la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce con nota n.004742 (VRS n.268/99) ha autorizzato l'accentramento contributivo valido sino a revoca per tutto il territorio

della Regione Puglia anche in vista della possibile e/o eventuale apertura di altre dipendenze della società "La Serenissima S.r.l."

In data 20.5.1999 è stata trasmessa copia della predetta autorizzazione all'accentramento contributivo alle sedi INPS di Casarano e di Taranto. Tale autorizzazione oltre che spedita è stata esibita nello stesso periodo (giugno/luglio 1999) alla sede INPS di Taranto a seguito di richiesta avanzata da funzionari ispettivi della predetta sede.

A questo punto è di tutta evidenza che "La Serenissima S.r.l." non ha subito alcuna costrizione nel richiedere una iscrizione alla sede INPS di Casarano per evitare che l'INPS di Taranto di accorgesse di una eventuale unicità della posizione contributiva. Infatti dopo appena pochi mesi dall'inizio dell'attività la Società ha subito accertamenti ispettivi dall'INPS di Taranto in merito alla regolarità di avviamento al lavoro di lavoratori in forza ed alle relative comunicazioni agli Enti previdenziali ed assicurativi (INPS ed INAIL), nulla ad oggi è emerso di irregolare o di ingannevole e/o fraudolento.

Ancora "La Serenissima S.r.l." ha spontaneamente segnalato alle sedi INPS di Casarano e di Taranto che a far data dal 1.2.1999 operava con "accentramento contributivo ai fini previdenziali" presso la sede INPS di Casarano, giusta autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce. Non ha dunque evitato in nessun modo di far conoscere la propria posizione all'INPS di Taranto.

Tanto fin qui esposto è sufficiente a dimostrare la infondatezza delle argomentazione (rectius, illazioni) di controparte.



In conclusione, la "La Serenissima" S.r.l. è - per le ragioni illustrate - inequivocabilmente ditta di nuova costituzione, sicchè essa ha diritto agli sgravi contributivi di cui alla L. 23.12.1998 n.444, e ciò indipendentemente dal fatto che abbia tolto in fitto di azienda una altra ditta resistente, garantendo al personale livelli occupazionali e retributivi, comportamento di civiltà sicuramente non a tutti riconoscibile.

B.1.2) Infine, del tutto regolare, per le ragioni già esposte sub A, è la certificazione della correttezza contributiva esibita dalla ditta Serenissima S.r.l. in sede di gara; Tale certificazione, infatti, rilasciata dall'INPS di Casarano, è stata redatta in conformità con le modalità prescritte della circolari INPS 4.9.1989 n.194, 12.11.1992 n. 267, 10.12.1993 n.281, 27.12.1995 n.314, 22.11.1996 n.234 ed è perfettamente regolare, al contrario di quella esibita da controparte.

B.2) Anche il secondo motivo è infondato.

Con lettera 6.4.2000 n. 1171/00, l'AMAT ha chiarito che *"la valutazione dell'offerta economica ... sarà effettuata sulla scorta dei prezzi offerti per le prestazioni di cui ai punti a), b), c) e d) della lettera di invito alla gara"*.

Ebbene, l'offerta della Serenissima, con riferimento ad ogni specifica voce tariffaria, così come richiesto dalla predetta nota, è perfettamente conforme ai minimi tariffari, come risulta agevole rilevare dal confronto tra l'offerta della Serenissima S.r.l. e il detto tariffario.

Del resto, il ricorrente è il primo ad essere consapevole di tale coerenza, tanto che si limita ad affermare pretestuosamente che l'offerta non è conforme ai minimi tariffari, senza peraltro l'indicazione di alcun punto con-

creto – con riferimento concreto – si ripete – ai singoli prezzi unitari (per mutuare il linguaggio in tema di appalti).

B.3) A questo punto si chiede che siano dichiarate inammissibili e stralciate con apposito decreto del Tribunale dagli atti del presente giudizio le frasi, le conseguenti argomentazioni e i relativi documenti di controparte (doc. n. 4, 5, 6 e 8) contenute alle pag. 3, 5 e 6 del ricorso.

La conoscenza ed il possesso (da parte del ricorrente) di tali documenti implica la violazione delle disposizioni contenute nella L. 31.12.1996 n. 675; si chiede pertanto che l'Ecc.mo TAR, visto l'art. 35 della stessa L. n. 675/96, voglia disporre la remissione egli atti alla competente Procura della Repubblica competente per territorio.

Inoltre, e ciò è ancor più grave, la conoscenza (da parte del ricorrente) di un esposto all'Autorità Giudiziaria proposto da terzi estranei al presente giudizio (esposto che la Serenissima S.r.l. non conosce ma che da per certo essere pretestuoso e strumentale) comporta, oltre che la violazione delle norme appena citate, anche degli artt. 114 e 329 c.p.c.; anche per questo aspetto, si chiede che l'Ecc.mo TAR, voglia disporre la remissione degli atti alla competente Procura della Repubblica competente per territorio.

*** * ***

In conclusione, il ricorso è inammissibile e infondato e deve essere rigettato.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Taranto, 22.6.2000

Avv. Piero G. Rella

AVV. PIERO G. RELLEVA

74100 TARANTO - VIA GIRO GIOVINAZZI, 30

TEL. 0994590181 - FAX 0994527746

00195 ROMA - VIALE MAZZINI 142

TEL. 03357218312 - FAX 06233200858

RELATA DI NOTIFICA: nella sottoindicata data ad istanza dell'Avv. Piero G. Relleva nella qualità di difensore della Serenissima S.r.l., io sottoscritto Assistente UNEP della Corte di Appello di Lecce, sede di Taranto ho notificato il suesteso atto:

1) l'**A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto**, in persona del legale rappresentante p.t., negli Uffici in Taranto, Via Cesare Battisti 657, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani dell'addetto alla ricezione degli atti signor *Severino Raffele*

ap. ufficio addetto alla reception
Taranto 22-6-2022

RITA DI MESSO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

2) all'Avv. **Luigi Cecinato** quale difensore domiciliatario di **Istituto di Vigilanza Città di Taranto S.r.l.** nel domicilio eletto presso la il suo studio in Taranto Via Plinio n.95 ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani dell'addetto alla ricezione degli atti signor

cedente affi-
mento dei ser-
N. Cron. _____
Diritti
e dei patti e
10%
16 GIU 2010

condizioni della procedura negoziata" e dei "documenti da allegare all'offerta", tra i quali era incluso il "certificato di regolarità contributiva rilasciato da INPS ed INAIL".

Analoga lettera di invito per la medesima procedura veniva inviata all'Istituto "La Serenissima S.r.l.", che era stato indicato dalla Prefettura di Taranto tra quelli autorizzati a svolgere la specifica attività nel territorio del Comune di Taranto.

L'Istituto ricorrente presentava la propria offerta e veniva invitato alle operazioni di aggiudicazione, svoltesi presso la sede dell'AMAT a cura della apposita Commissione di gara, il giorno 20.4.2000.

All'atto della apertura dei plichi contenenti la documentazione, veniva riscontrata la presenza di una certificazione rilasciata dall'INPS di Casarano (LE) in favore della ditta "La Serenissima S.r.l.", attestante che *"la ditta può essere considerata al corrente con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali"*; v'è, però, che la stessa certificazione riportava una annotazione del seguente tenore *"per completezza di informazione, si informa, inoltre, che sussiste controversia tra l'INPS e la ditta citata in merito a particolari obblighi contributivi. La presente dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti e non ha alcun effetto liberatorio nei confronti della stessa"*.

A corredo della certificazione INPS veniva presentata una dichiarazione del legale rappresentante della stessa ditta, che attestava di non avere altre posizioni contributive presso l'INPS.

La particolare modalità di redazione della certificazione INPS, che attestava la "correntezza" e non la "regolarità" delle operazioni effettuate dalla ditta (e, pertanto, che i versamenti venivano effettuati tutti i mesi, ma non che gli stessi

erano regolari, con riferimento alla normativa vigente), induceva l'odierno ricorrente, che ben conosceva le vicende societarie della "Serenissima", a sollevare formalmente dei dubbi in ordine alla richiesta regolarità contributiva dell'altro concorrente ed a suggerire alla Commissione, facendo verbalizzare la circostanza, di "estendere l'accertamento all'INPS di Taranto ed alle eventuali posizioni contributive precedenti, al fine di accertare l'eventuale situazione debitoria a carico dei soggetti partecipanti all'assegnazione".

Nonostante ciò, la Commissione di gara riteneva "la documentazione prodotta dalla "Serenissima" formalmente conforme alle prescrizioni del Capitolato di gara" e procedeva all'apertura delle offerte, aggiudicando provvisoriamente la gara all'Istituto di vigilanza "La Serenissima S.r.l."

A seguito di ricerche effettuate dalla ricorrente è emerso che l'azienda individuale "Istituto di vigilanza Serenissima di Gaudio Giacomo", in data 25.7.1997, veniva conferita nella società "Istituto di vigilanza Serenissima s.r.l." unipersonale, con amministratore Gaudio Salvatore (padre di Giacomo) e unico socio Gaudio Giacomo(all.4).

In data 22.12.1998, veniva stipulato un contratto di affitto di azienda tra il predetto "Istituto di vigilanza Serenissima s.r.l." unipersonale e la società "La Serenissima s.r.l.", già costituita il 6.6.1997 e non operante per mancanza di licenza prefettizia. In tale contratto (all.5) veniva precisato che non erano compresi nell'inventario i debiti dello "Istituto di vigilanza Serenissima s.r.l." unipersonale verso l'Erario per ritenute da versare e per IVA ed i debiti verso INPS e INAIL.

In altri termini, con tale *escamotage*, il sig. Giacomo Gaudio pretenderebbe di porre in essere un malaccorto tentativo di eliminare tutti gli ostacoli che pote-

vano impedire la partecipazione a gare di appalto, in presenza delle numerose situazioni debitorie nei confronti degli Istituti previdenziali e dell'Erario.

E per conseguire tale risultato, il Gaudio si è visto addirittura costretto a chiedere una iscrizione alla sede INPS di Casarano, per evitare che la sede INPS di Taranto potesse accorgersi della unicità della posizione contributiva, al di là delle differenti ragioni sociali assunte nelle varie epoche (unicità della sede sociale, dei dipendenti, delle strutture operative e dei mezzi).

Pur avendo la ricorrente richiamato l'attenzione della Commissione di gara in ordine alla assenza delle condizioni che legittimava la partecipazione alla gara stessa, l'aggiudicazione veniva effettuata in via definitiva, alla società "La Serenissima s.r.l." con la delibera del C.d'A. in epigrafe impugnata.

La stessa si appalesa illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi legittimi della ditta ricorrente, la quale si vede, pertanto, costretta a rivolgersi alla Giustizia di codesto Ecc.mo TAR, per chiederne l'annullamento, e per intanto la sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità nei presupposti, manifesta ingiustizia. - Illegittimità derivata dell'aggiudicazione per violazione della L. 23.12.1998 n. 448 che determina la mancanza dei requisiti -

La gara si è conclusa con l'affidamento del servizio all'Istituto "La Serenissima s.r.l." sul presupposto che la ditta medesima fosse in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, secondo le prescrizioni contenute nel relativo bando.

Tale presupposto è palesemente errato.



La posizione della società "La Serenissima s.r.l." nei confronti degli Istituti previdenziali per l'adempimento degli obblighi contributivi deve, infatti, essere presa in considerazione tenendo conto della situazione debitoria in precedenza accertata a carico della ditta individuale "Istituto di vigilanza Serenissima" di cui era titolare il sig. Gaudio Giacomo e la cui attività è stata continuata dalla medesima società "La Serenissima s.r.l."

L'esercizio della attività di vigilanza è subordinato, come è noto, al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Prefettura competente per territorio, che deve tener conto dei RR.DD.LL. 26.9.1935 n.1952, 12.11.1936 n. 2144 e di tutta la normativa che disciplina i servizi delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza privata.

Ebbene, "La Serenissima s.r.l." ha ottenuto il permesso di operare nel territorio del Comune di Taranto e di alcuni Comuni della provincia, sulla base di una autorizzazione *"a proseguire, in nome e per conto della società "La Serenissima s.r.l." l'attività di vigilanza diurna"*, concessa al sig. Gaudio Giacomo (all.6).

Tale autorizzazione è stata rilasciata il **19.1.99** dal Prefetto di Taranto, a seguito di *"domanda con la quale il sig. Gaudio Giacomo ..., titolare dell'Istituto di vigilanza "SERENISSIMA" ...chiede di proseguire la gestione del medesimo istituto, sotto la nuova denominazione "LA SERENISSIMA", quale amministratore unico della società "La Serenissima s.r.l."..."* previa contestuale revoca, (citata tra le premesse dello stesso atto autorizzativo), *della precedente licenza rilasciata in data 24.7.1993 al sig. Gaudio Giacomo "*

La circostanza che l'attività della nuova ditta "La Serenissima s.r.l." è stata

possibile soltanto a seguito della revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ditta individuale "Serenissima" ed al conseguente rilascio della **autorizzazione modificata** al suo titolare, Gaudio Giacomo, emerge con chiarezza anche dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Ufficio Registro imprese della Camera di Commercio di Taranto (all.7).

Da tale documento si evince, infatti, che la nuova ditta "La Serenissima s.r.l." è stata costituita il 6.6.1997, ma ha iniziato l'attività soltanto il **19.1.99**, data di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, resa possibile, come già detto, dalla contestuale revoca della precedente autorizzazione rilasciata alla ditta individuale gestita in precedenza dallo stesso titolare della nuova ditta.

Altra conferma del fatto che la nuova attività costituisce mera continuazione di quella precedente si ottiene dall'esposto denuncia presentato nel maggio c.a. dalle OO.SS. a vari Enti, tra cui anche la Procura della Repubblica, nel quale si legge, tra l'altro, che "i lavoratori sono stati licenziati e riassunti senza percepire il TFR maturato mantenendo sulle buste paga l'anzianità maturata".
(all.8)

Nonostante tale indubbia continuità nell'esercizio della attività di vigilanza privata tra la ditta individuale "Serenissima" di Gaudio Giacomo e "La Serenissima s.r.l.", risulta che la ditta subentrante ha effettuato gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS, **iscrivendosi come nuova ditta presso la sede di Casarano (LE), anche se la sua sede sociale e tutta la sua attività sono allocate nel Comune di Taranto.**

Essa si è quindi astenuta dal versare i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, **dichiarando di aver diritto allo sgravio contributivo in misura totale, previsto dalla L. 23.12.1998 n. 448 soltanto per le imprese di**

nuova costituzione.

Tale comportamento, oltre a costituire illecito previdenziale non censurabile in questa sede, costituisce evidente turbativa alla gara di appalto, alterando in maniera decisiva – ed illegittima – i costi di produzione del servizio, a danno degli altri concorrenti.

La riferibilità alla nuova ditta delle situazioni pendenti riferite alla vecchia, rende la stessa fortemente irregolare, dal punto di vista contributivo, anche per la pregressa attività ed anche nei confronti dell'INPS di Taranto, che risulta vantare un cospicuo credito nei confronti della ditta individuale in precedenza operante.

Non veritiera risulta pertanto la dichiarazione di responsabilità prodotta dalla ditta in sede di gara, attestante la mancanza di altre posizioni riferibili alla società "La Serenissima s.r.l." presso gli enti previdenziali.

Irregolare è anche l'attestazione di correttezza contributiva rilasciata dalla Sede INPS di Casarano, sia pure con la annotazione che *"sussiste controversia tra l'INPS e la ditta in merito a particolari obblighi contributivi"*; non rispondente a verità è la dichiarazione di responsabilità esibita dalla ditta in sede di gara; illegittimo è, infine, il provvedimento di aggiudicazione della gara stessa a ditta non in regola con gli adempimenti contributivi.

V'è, peraltro, da aggiungere che l'Amministrazione, pur essendo stata messa sull'avviso in ordine alla irregolarità della documentazione prodotta dalla "Serenissima", nondimeno non si è preoccupata di effettuare una dovuta e doverosa istruttoria al fine di porre chiarezza sulla posizione contributiva della stessa.

Il ricorrente non è in grado, allo stato, di provare con idonea documentazione

quanto affermato in ordine alla situazione del "La Serenissima s.r.l." nei confronti dell'INPS, poiché la sede di Taranto, a seguito di richiesta inoltrata ex lege n., 241/90 dall'Istituto "Vigilanza Città di Taranto" in ordine alla regolarità contributiva dell'altro partecipante alla gara (all.9), ha comunicato di non poter accogliere la richiesta medesima, all.10) ritenendo mancante, nella fattispecie, "un interesse personale e concreto del richiedente" e nella considerazione che "la documentazione richiesta potrebbe configurare una violazione dei principi impressi dalla legge 675/96".

Una domanda di riesame presentata con le modalità indicate dall'INPS il 18.5.2000, è tuttora in attesa di riscontro (all.11).

La veridicità di quanto affermato potrà comunque essere agevolmente riscontrata attraverso eventuali richieste istruttorie che codesto Ecc.mo Collegio potrà rivolgere direttamente alle sedi dell'INPS di Taranto e di Casarano.

*** ** ***

3) Violazione della normativa tariffaria in materia di vigilanza - Anomalia dell'offerta.

L'offerta presentata dalla ditta " LA SERENISSIMA s.r.l." non può essere presa in considerazione poiché si configura come offerta anomala.

Essa, infatti, è inferiore, in alcune voci, ai minimi tariffari approvati dalla locale Prefettura, allo scopo di garantire un livello minimo di servizio uguale per tutti gli istituti del settore, indispensabile in relazione alle particolari modalità del servizio svolto, con l'uso di armi e quasi sempre in mezzo alla gente, ed all'incidenza che lo stesso può avere nei confronti dell'ordine pubblico.

Come risulta dal punto 3 della autorizzazione rilasciata al ricorrente dal Prefetto di Taranto (all.12), agli istituti di vigilanza, infatti, "...è fatto obbligo di ap-



plicare le tariffe approvate dal Prefetto entro i limiti minimi e massimi previsti, significando che l'inosservanza di tali disposizioni potrà comportare interventi sanzionatori, fino alla revoca del titolo di polizia..."

Né può esservi dubbio in merito alla perdurante validità delle tabelle tariffarie che vengono allegate/all.13) , confermate dalla locale Prefettura con nota del 15.2.2000 (all.14), o al loro mancato rispetto nel caso di specie, evidenziato nella "analisi sulla determinazione dell'offerta" che anche si allega (all.15).

Illegittima si presenta, pertanto, l'offerta della società "La Serenissima s.r.l." e, per conseguenza, l'aggiudicazione del servizio in relazione a tale offerta.

*** ** ***

Il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato è in re ipsa, data anche la limitata durata dell'appalto, e giustifica la richiesta di sospensione della sua efficacia.

Alla luce di quanto innanzi esposto, e con espressa riserva di maggiormente chiarire ed illustrare, allo stato si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo TAR qui adito, previa concessione della sospensione, accogliere il presente ricorso con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio.

Taranto, 15.6.2000

(Avv. Luigi Cecinato)

(Avv. Silvano Cané)

L'anno 2000, addì del mese di giugno a richiesta degli Avv. Luigi Cecinato e Silvano Cané nella qualità, io qui sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, ho notificato copia del pre-

sente ricorso:

- 1) All'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto, alla via C. Battisti n.657, quivi recandomi e consegnando a mani di

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

N. 16

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

- 2) All'istituto di vigilanza "La Serenissima s.r.l.", in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto, al viale Virgilio n.35, quivi recandomi e consegnando a mani di